



Protocollo Generale N.		Entrata			
		Uscita		10066_2023	
Data di Arrivo		Data di Partenza		11/12/2023	
Responsabile di Protocollo					
Area Amministrativa			Area Giurisdizionale		
AA		Codice Categoria		AG	
Area Amministrazione Contabilità					
AAC		Codice Cat.		N. Reg.	
				Data Reg.	
Data di Pubblicazione					
Responsabile Pubblicazione					

Alla C.A.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL

Lettera	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C12		44	2023	CA	MU

Oggetto:	Legge n. 49 del 21 aprile 2023 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
----------	--

Gentili Colleghe/Egregi Colleghi,

come ben noto, è entrata in vigore dal 20 maggio 2023 la legge n. 49 del 21 aprile 2023. Si tratta di una legge di grande importanza per la nostra professione. Essa, infatti, ha introdotto la disciplina sull'equo compenso delle prestazioni professionali ripristinando parzialmente alcuni concetti fondanti, cancellati a seguito dalla combinazione delle disposizioni contenute nella Legge 248/2006 (Pacchetto Bersani) e della Legge 27/2012 (conversione del DL "Monti" n. 1/2012).

La nuova Legge sull'Equo Compenso introduce un nuovo approccio di tutela del professionista nei rapporti che hanno per oggetto prestazioni d'opera intellettuali svolte in ambiti nei quali si ritiene non tutelato il potere contrattuale del professionista per eccessiva disparità di posizione competitiva.

Gli elementi che caratterizzano la nuova norma e destinati ad avere effetti significativi sulle modalità di gestione degli incarichi professionali nonché dell'attività di vigilanza e tutela ordinamentale sono i seguenti:



EQUO COMPENSO

Con la nuova legge è definito (**art. 1**) come il compenso spettante per l'attività d'opera intellettuale da considerare proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai compensi previsti dai decreti previsti dalla legge 27/2012 ossia dai vigenti DM 140/2012 e D.M. 17 giugno 2016, come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013).

DOVE E QUANDO SI APPLICA LA NUOVA LEGGE

La norma si applica quando la prestazione professionale (*prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e succ. del Codice civile*) viene svolta a favore delle seguenti tipologie di imprese:

- Imprese bancarie e assicurative e loro controllate o mandatarie;
- Imprese con più di 50 lavoratori;
- Imprese con ricavi superiori a dieci milioni di euro l'anno;
- Pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica.

L'applicazione della Legge 49/2023 è quindi **obbligatoria** per tutti gli accordi tra i soggetti definiti sopra e un professionista (singolo o associato) e ha lo scopo di attenuare una presunta disparità di potere contrattuale tra le parti.

L'applicazione della legge prevede quindi la definizione di un compenso che soddisfi le seguenti condizioni:

- **Proporzionato** alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- **Conforme ai decreti ministeriali** adottati ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 (convertito dalla Legge 27/2012) ossia ai più conosciuti DM 140/2012 e D.lgs. 36/2023 allegato I.13 (ex DM 143/2013).

La nuova legge introduce inoltre altre importanti indicazioni secondo le quali, nei rapporti contrattuali, sono da considerare nulle le clausole che (**art. 3**):

- diano facoltà al cliente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali;
- prevedano compensi per il professionista inferiori a quello definito equo;
- impongano determinazioni che non tengano conto dei costi sostenuti dal professionista;
- vietino al professionista di pretendere acconti o anticipi di spesa;
- prevedano termini di pagamento superiori a 60 gg dall'emissione della fattura;

APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE - SANZIONI

La nuova legge disciplina anche le sanzioni legate alla sua inapplicabilità nei rapporti contrattuali. Tali sanzioni riguardano sia il professionista che l'impresa.

Professionista

I professionisti che violino l'obbligo di:

- convenire o preventivare compensi da considerare equi ai sensi della nuova norma;
- avvertire i clienti che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri dell'equo compenso;



sono **sanzionabili** secondo le specifiche disposizioni del Codice Deontologico riportate all'art. 20 come recentemente novellato ⁽¹⁾.

Impresa committente

Nei casi di riscontrata inferiorità del compenso ritenuto equo ai sensi della L. 49/2023, il professionista può impugnare la convenzione/accordo innanzi al Tribunale competente, invocare la nullità della pattuizione e richiedere la rideterminazione giudiziale del compenso previa acquisizione del parere di congruità all'Ordine territoriale. A seguito dell'accertamento giudiziale del carattere non equo del compenso, il Giudice condannerà il cliente al pagamento/integrazione del valore equo del compenso con facoltà di maggiorarlo di un indennizzo, a favore del professionista, del valore fino al doppio della differenza riscontrata.

VIGILANZA E CONTROLLO (CONAF E ORDINI TERRITORIALI)

Il **Consiglio Nazionale**, oltre ad intervenire:

- su modifiche specifiche al Codice Deontologico (previsto dall'**art. 5, c. 5**), come già ha fatto in occasione della seduta di Consiglio Amministrativo dell'11.10.2023, in cui ha provveduto alla modifica dell'art. 20, che si riporta in allegato alla presente;
- sulle proposte di revisione biennale dei parametri di riferimento (**art. 5 c. 3**), avrà facoltà di intervenire direttamente in difesa delle disposizioni previste dalla Legge 49/2023,

potrà:

- adire presso l'autorità giudiziaria competente per ravvisate violazioni in materia di equo compenso (**art. 5, c. 4**);
- proporre azioni di classe (*Titolo VIII-bis -Libro quarto del Codice Procedura Civile*) per la tutela dei diritti degli iscritti (**art. 9**).

Nelle difficoltà applicative della norma o in casi particolari, il Consiglio Nazionale potrà inoltre concordare modelli standard di convenzione (**art. 6**) con le imprese committenti al fine di definire compensi standard da utilizzare come equi.

Gli **Ordini territoriali** potranno essere chiamati per la formulazione dei **giudizi di congruità** nei seguenti casi:

- a supporto delle azioni giudiziarie promosse dal professionista nei casi di non equità del compenso (**art.3**);
- in sostituzione dei procedimenti di cui all'art. 633 e succ. del Codice di Procedura Civile, può essere richiesto e utilizzato con funzioni di esecutività, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241, entro 40 giorni dalla notifica del parere stesso da parte del professionista (**art. 7**) ⁽²⁾

In questa fase di prima applicazione della nuova legge stanno emergendo criticità legate alla limitazione del Decreto Parametri, per molte attività previste dal nostro Ordinamento, e di tipo interpretativo sui contenuti. Riguardo a quest'ultimo aspetto è recentemente nato un dibattito sull'applicabilità delle riduzioni d'offerta sugli importi per prestazioni professionali posti a base d'asta negli Appalti Pubblici. Su questi casi non esistono

⁽¹⁾ Delibera del Consiglio CONAF n. 375 del 11/10/2023

⁽²⁾ In assenza di opposizione del debitore innanzi all'autorità giudiziaria



Ministero della Giustizia

ancora pronunciamenti giurisprudenziali ma si ritiene utile riportare l'orientamento espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella Delibera 343 del 20/07/2023. In tale parere, formulato su una specifica richiesta di legittimità del ribasso d'asta, l'Autorità ha formulato la seguente considerazione che porta a dedurre la sua inapplicabilità:

“Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa”.

In considerazione della complessità e delle ripercussioni in ambito professionale legate all'applicazione della nuova norma, il CONAF provvederà a dare incarico ad un consulente legale per la formulazione di una specifica guida applicativa a servizio degli iscritti e degli organi territoriali.

Si invitano le strutture territoriali a dare ampia diffusione della presente ed avviare un'azione di sorveglianza a garanzia dell'applicazione della nuova norma, che, si tiene a sottolineare ancora una volta, è impostata sulla difesa dei professionisti e del loro diritto a una retribuzione dignitosa e rispettosa del lavoro.

Infine, si coglie l'occasione per comunicare che il CONAF sta partecipando ai tavoli di revisione dei parametri di riferimento nell'ambito di RPT/Professioni Italiane e avviato un'attività propria per la definizione di convenzioni tipo come previsto dall'**art. 6**.

Distinti saluti.

Il Consigliere

Claudia Alessandrelli, dottore forestale

Il Presidente

Mauro Uniformi, dottore agronomo



Documentazione di supporto:

- Legge 21/04/2023 n. 49 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/qu/2023/05/05/104/sq/pdf>);
- ANAC. Parere precontenzioso n. 343 del 20/07/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-343-del-20-luglio-2023->)
- Codice deontologico, art. 20 (Allegato)



ALLEGATO

CODICE DEONTOLOGICO, art. 20

1. *Il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito al momento del conferimento del relativo incarico.*
2. *Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai pertinenti decreti ministeriali.*
3. *A tal fine il professionista deve rappresentare al cliente il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.*
4. *Il professionista ha l'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri riguardanti l'equo compenso stabiliti dalla normativa vigente.*
5. *La violazione di quanto previsto al comma 2 e al comma 4 è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art. 5 – comma 5 della legge 21 aprile 2023, n. 49*
6. *In ogni caso l'iscritto deve render nota al cliente, preferibilmente per iscritto, la misura del compenso mediante un preventivo di massima contenente, per ciascuna prestazione professionale, l'indicazione di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*
7. *L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali idonei a garantire la corretta determinazione del compenso come previsto dal comma 2 che l'opera prestata il compenso sia coerente con quanto corrisponda all'interesse del fruitore della prestazione.*